



COMUNE di PATRICA
(Provincia di Frosinone)



Via Plebiscito, 1 telefono 0775/222003 telefax 0775/222022 e-mail comune.patrica@libero.it

PERMESSO A COSTRUIRE
(D.P.R. 380/2001)

Li, 03.07.2006

N. 10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda presentata in data 21.03.2006, prot. 2318 dalla Soc. MG Polimeri con sede in Patrica in Via Moroilense km 10.000,00 con la quale si richiede un permesso a costruire relativo al nuovo impianto di policondensazione;

Viste le leggi:

- 17 agosto 1942 n. 1150;
- 6 agosto 1967 n. 765;
- 28 gennaio 1977 n. 10
- 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.;
- DPR 380/2001

Visto il parere **favorevole** espresso dalla C.E.C. in data 22.06.2006 verbale n° 05 ;

Visto il nulla osta rilasciato dal Consorzio per lo sviluppo Industriale di Frosinone in data 09.06.2006 prot. n° 2423;

Visto il nulla osta della Regione Lazio (ex Genio Civile) prot. n°83337 – posizione n° 505/2006 del 06.06.2006;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Azienda sanitaria Locale di Frosinone in data 11.05.2006 prot. 3008;

Visto il Nulla Osta rilasciato dal comando dei vigili del fuoco di Frosinone in data 11.05.2006 prot. 4456/06;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Arpalazio in data 29.05.2006;

Viste le restanti disposizioni di legge Nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 5 marzo 1990 n. 46;

Vista la legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed i decreto ministeriale 14 giugno 1988 n. 236;

Vista la legge 24 marzo 1989 n. 122;

Vista la legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i.;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 10 e le relative norme di attuazione;

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: Capannone industriale.

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione non ricade nei casi di concessione gratuita a norme dell'art. 9 della legge n. 10/1977;

Visto il bonifico di € 17.280,00 effettuato in data 29.06.2006 inerente gli oneri di urbanizzazione;

CONCEDE

Alla Ditta MG Polimeri meglio sopra indicata di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato nonché alle prescrizioni generali sotto riportate e fatti salvi i diritti di terzi.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni a partire dalla presente.

Prima della comunicazione di inizio lavori dovranno essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione in relazione all'impresa esecutrice ai sensi del D.LGS 251/2004, in mancanza delle quali verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE dell'efficacia del titolo abilitativo.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti di terzi dovranno essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 47/85, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche delle sagome, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e, sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro, così come definiti dall'art. 31 lettera C legge 5 agosto 1978 n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al decreto ministeriale 27 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla circolare del ministero LL.PP. 10 settembre 1987 n.29010(G:U: 17/05/1987 , n. 212) e in particolare: Il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex. Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato; Il concessionario dovrà presentare al Sindaco , al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'Ufficio dell'ex.Genio Civile,onde ottenere l'agibilità;
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del comune per ottenere il prescritto N.O., per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'Impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere,come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'Impresa esecutrice o del Direttore dei Lavori il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.

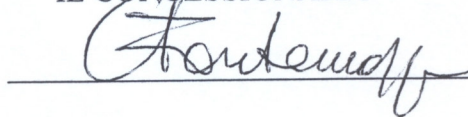


- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori nei casi previsti al n.5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in c.a. ,conformemente all'art.4 della L.1086/71.
- 10) Nei cantieri ove si eseguono i lavori dovrà essere esposta una tabella recante numero ,data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del Direttore e dell'assistente dei lavori, del responsabile della sicurezza e, ad ogni richiesta del personale di vigilanza e controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se esistenti. Tale personale ha libero accessi al cantiere ed ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico del comune, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenga necessaria per esigenze di pubblico interesse.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici con assito e muretto. Gli assiti ed i muretto dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno 2,50 metri, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza, muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere intuitivo di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge n.10/91, recante norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi dell'art. 26 e 28 della stessa legge , il proprietario o chi ne ha titolo, deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli art. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico e/o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti alle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare e preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono recare ai terzi, comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato deve essere proposta all'U.T.C. con la prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 52 Legge 47/85 e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 Legge 46/90.



- 18) Il concessionario, il Direttore dei Lavori e l'esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 Legge 47/85. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare, dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale, non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16.05.87 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27.06.87 nonché tutte le norme vigenti relative al controllo di prevenzione incendi;
 - b) al D.M. 20.11.87 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, Suppl. Ord.) recante " Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificato dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - d) alla legge 5 marzo del 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "norme per la sicurezza degli impianti" in particolare, in conformità agli artt. 1, 2 , 6, 7, 8, 9 10, 11 se e in quanto applicabili;
 - e) alla legge 19 marzo 1990 n. 55 (G.U. n. 120 del 12 maggio 1990) recante "nuove disposizioni per la delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale" e s.m.i., in particolare, l'art. 7 comma 1° che prevede che la P.A., prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge 55/90, il richiedente presenti domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate.

IL CONCESSIONARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

